



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 8 giugno 2012

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Vicario, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata hanno deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Aprea Giuseppe** per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. , per avere, nel corso della gara Savona–Lecco del 29/04/2012, e precisamente dal 18° del secondo tempo , tenuto una condotta preordinata e palesemente antisportiva e simulatoria, contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità e specificatamente funzionale a ritardare la ripresa del gioco, al fine di procrastinare il termine finale dell'incontro, così eludendo il principio della contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza e l'esito degli ulteriori incontri ove erano impegnate consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica;
- Cavaliere Salvatore, dirigente accompagnatore**, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. quale rappresentante della società Savona Calcio, ex art 66, comma 4 delle Noif, in quanto, soggetto federalmente ed organicamente rappresentante della società di appartenenza nell' ambito dell'incontro Savona - Lecco del 29/04/2012, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio della contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell'esito dell'incontro incontri ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così permettendo al Lecco di segnare al 90' il goal della vittoria;
- Gandin Giovanni, dirigente accompagnatore**, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. quale rappresentante della società Lecco Calcio, ex art 66, comma 4 delle Noif, in quanto soggetto federalmente ed organicamente rappresentante della società di appartenenza nell' ambito dell'incontro Savona - Lecco del 29/04/2012, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio della contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell'esito dell'incontro incontri ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così ottenendo che la propria squadra al 90' segnasse il goal della vittoria;
- La società Fbc Savona 1907 Spa** per violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente a quanto ascrivito al proprio dirigente;
- La società Calcio Lecco 1912 spa** per violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascrivito al proprio calciatore ed al proprio dirigente.